

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA COSTA

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 3.10.2025 la ricorrente afferma che in data 10.04.2025, la vicepresidente della società aveva ricevuto, sulla sua utenza privata, un SMS proveniente da un numero di telefono cellulare apparentemente riconducibile all'intermediario, che avvisava di un pagamento di € 899,00 andato a buon fine, effettuato con la carta di credito associata al conto corrente della società. Deduce che il messaggio indicava altresì un numero di telefono cellulare da chiamare per il blocco dell'operazione. Rappresenta che la vicepresidente provvedeva a chiamare tale numero, a cui rispondeva un sedicente operatore dell'intermediario, il quale le chiedeva di parlare con l'intestatario della carta per poter procedere al blocco del pagamento. Provvedeva pertanto a passare il telefono al marito, legale rappresentante della società ricorrente, il quale confermava all'interlocutore i dati richiesti. Rappresenta che la vicepresidente avrebbe poi proseguito la telefonata, seguendo le istruzioni dell'interlocutore per procedere al blocco del pagamento. Dichiara di aver ricevuto dei codici da inserire per effettuare il blocco. Durante il corso della telefonata, che durava circa due ore, la vicepresidente si era poi insospettita e ha pertanto interrotto la chiamata per poi contattare la filiale della banca della società, così scoprendo che nel frattempo era stato eseguito un bonifico in uscita di € 49.730,00 verso un conto corrente acceso presso l'intermediario odierno convenuto. Chiede la restituzione della somma di € 49.730,00.

Con controdeduzioni depositate il 22.10.2025, l'intermediario eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, la quale non è sua cliente né intrattiene con l'intermediario convenuto alcun rapporto. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto intermediario del destinatario dell'accredito e osserva che la domanda restitutoria può essere rivolta dal ricorrente soltanto all'intermediario presso cui è acceso il conto corrente della società, da cui l'operazione contestata è stata disposta. Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso dal momento che la controversia è già stata sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria per effetto della denuncia per truffa presentata da parte ricorrente. Nel merito, deduce di aver prontamente disposto il blocco del conto corrente di destinazione della somma contestata in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, al fine di consentire alla società ricorrente di recuperare la stessa. Ciononostante, al momento in cui ha ricevuto la richiesta di blocco dalla banca della società ricorrente, gli importi presenti sul conto corrente erano già stati distratti. Osserva che in base all'art. 24 del D. Lgs. n. 11/2010, nell'esecuzione di un bonifico, sia il psp dell'ordinante sia il psp del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione tenendo conto esclusivamente del codice IBAN inserito dall'ordinante. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Con repliche depositate il 17.11.2025 la ricorrente chiede la riunione del presente ricorso con quello promosso contro la propria banca, chiede, altresì, il rigetto delle eccezioni preliminari svolte dall'intermediario e insiste per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

Va in primo luogo esaminata la richiesta formulata dalla ricorrente di riunione del presente ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'intermediario del beneficiario con quello presentato nei confronti del proprio intermediario. Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi ABF secondo cui la riunione può essere disposta nelle ipotesi in cui, oltre all'identità delle parti e della causa petendi, i ricorsi presentino elementi tali da determinare una oggettiva impossibilità di trattazione separata (così Collegio di Milano, dec. n. 2582/2025; Collegio di Palermo, dec. n. 11578/2023). Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono, atteso che i due ricorsi, pur originando dal medesimo fatto storico, risultano indirizzati nei confronti di intermediari diversi e si fondano su autonome e distinte allegazioni in punto di responsabilità, con conseguente possibilità di una loro separata trattazione senza rischio di contrasto di giudicati né di compromissione dell'istruttoria. Ne deriva che l'istanza di riunione non può trovare accoglimento.

Non può essere accolta neppure l'eccezione dell'intermediario convenuto di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto quest'ultima non è sua cliente né titolare di altro rapporto giuridico azionabile nei suoi confronti. Sul punto, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi ABF, secondo cui tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato che fa sì che il ricorrente assuma la veste di cliente anche rispetto a quest'ultimo (cfr., Coll. Coord. dec. n. 6886/22).

Per le medesime ragioni, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in quanto prestatore del beneficiario dei servizi di pagamento. La banca, infatti, sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese alla persona del beneficiario, ovvero alla propria banca (p.s.p. del pagatore). Sul punto si rammenta che il Collegio di coordinamento,

con decisione n. 6886/22, ha riconosciuto la qualifica di “cliente” al pagatore che agisce nei confronti del p.s.p. del beneficiario, in forza del “contatto sociale qualificato” che lo lega a quest’ultimo.

Non può essere neppure accolta l’eccezione di litispendenza sollevata dall’intermediario convenuto sul presupposto che, ai sensi delle disposizioni ABF, sez. I, par. 4, non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dal momento che, come affermato più volte da questo Arbitro, non può esservi litispendenza tra il procedimento dinanzi all’ABF, volto ad accertare eventuali responsabilità dell’intermediario, e il procedimento diretto ad accertare la responsabilità penale di terzi (ex multis, ABF, Coll. Milano, dec. n. 10728/2024; ABF, Coll. Roma, dec. n. 6554/2024; ABF, Coll. Bologna, dec. n. 13794/2022).

Quanto al merito, la ricorrente censura, in primo luogo, la pretesa tardività dell’intervento dell’intermediario convenuto a seguito della segnalazione di frode.

La resistente dichiara di avere ricevuto dalla banca della società ordinante una e-mail di segnalazione alle ore 15:42 del 10 aprile 2025 e di avere, immediatamente dopo, provveduto al blocco del conto corrente di destinazione del bonifico nonché all’attivazione della procedura di richiamo dell’operazione. Dalla documentazione prodotta – in particolare dallo screen-shot relativo al blocco – risulta che il conto è stato effettivamente bloccato alle ore 16:12 del medesimo giorno.

Con riferimento al recall, l’intermediario produce altresì estratto conto dal quale si evince che, al momento della ricezione della segnalazione, le somme accreditate risultavano già sostanzialmente distratte.

La ricorrente replica sostenendo che la dinamica del conto – caratterizzata dall’accredito di un importo rilevante seguito dall’immediato e pressoché integrale svuotamento dello stesso – avrebbe dovuto costituire un indice di anomalia tale da imporre un intervento preventivo dell’intermediario, anche prima della segnalazione.

Sul punto, occorre richiamare l’orientamento consolidato dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui non grava sull’intermediario un obbligo generale di monitoraggio *ex ante* delle operazioni in entrata, né un correlato dovere di blocco automatico degli strumenti di pagamento in assenza di circostanze *ictu oculi* anormale. In tal senso si è espresso, tra gli altri, il Collegio di Torino (decisione n. 6281/2025), ribadendo che un obbligo di protezione può configurarsi solo in presenza di anomalie macroscopiche e immediatamente percepibili.

La società ricorrente deduce inoltre che il dovere di diligenza professionale avrebbe imposto all’intermediario l’adozione di sistemi idonei a rilevare la discrasia tra il nominativo del beneficiario indicato nell’ordine di bonifico e l’effettivo intestatario del conto di destinazione, così da impedire l’esecuzione dell’operazione fraudolenta.

Anche tale censura non appare fondata alla luce dell’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 162/2017, confermata dalla decisione n. 6886/2022), secondo cui, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010, applicabile *ratione temporis*, tanto il p.s.p. dell’ordinante quanto quello del beneficiario sono tenuti a dare esecuzione all’ordine di pagamento sulla base del solo codice identificativo unico (IBAN) fornito dall’ordinante, restando esenti da responsabilità qualora l’operazione

sia eseguita in conformità a tale codice, a nulla rilevando eventuali difformità rispetto al nominativo indicato.

Va infine rilevato che la parte ricorrente non risulta aver prodotto copia dell'SMS "civetta" né evidenza del registro chiamate. Secondo l'orientamento dei Collegi, la mancata allegazione del messaggio o della chiamata fraudolenta non consente di valutare il grado di sofisticazione della truffa e, conseguentemente, l'eventuale affidamento incolpevole dell'utente circa la genuinità del contatto, non essendo altrimenti verificabile la riconducibilità del mittente all'intermediario (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 4958 del 22/05/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE